





Rocco Alfano

Deputy Public Prosecutor at the Court of Salerno

Project funded by European Commission Erasmus + Programme – Jean Monnet Action Project No. 101126599.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.











COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E DONNE MIGRANTI: UNA EMERGENZA DALLA DOPPIA VULNERABILITÀ

- "migrant smuggling" (contrabbando dei migranti) il caso più attuale e interessante di evoluzione dei crimini transnazionali, da almeno venti anni, in Europa;
- · una emergenza politica, economica, sociale e giudiziaria;
- la soluzione nella **cooperazione giudiziaria** tra Stati, sia a livello di Unione europea, che extra Unione;
- l'importanza del **piano d'azione dell'U.E. contro il traffico dei migranti**, presentato, nell'ottobre 2021, dalla Commissione europea per il periodo 2021-2025;









la cooperazione tra Stati membri dell'U.E.

- per il tramite delle Agenzie: prima fase è quella della raccolta e della condivisione delle informazioni tra autorità di polizia (EUROPOL);
- il ruolo del Centro europeo contro il traffico di migranti ("European Migrant Smuggling Centre");
- il ruolo dell'intelligence;
- lo sviluppo tra autorità giudiziarie europee (EUROJUST ed ora in parte anche EPPO);
- l'attività del Focus Group, presieduto dal Membro nazionale italiano;









Gli strumenti maggiormente utilizzati in materia:

- Ordine d'indagine europeo (O.I.E.);
- Mandato di arresto europeo (M.A.E.);
- Squadre investigative comuni (S.I.C.);
- prassi investigative virtuose in ambito U.E.;









la cooperazione con i Paesi extra U.E.

- la cooperazione con tra le magistrature dei paesi terzi di origine e di transito;
- > in particolare con i paesi partners africani dell'Africa nord-occidentale;
 - a) in sede rogatoriale con formali richieste di assistenza giudiziaria in base ai trattati internazionali stipulati;

Tunisia:

- Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, firmata a Roma il 15 novembre 1967 (ratificata con legge 28 gennaio 1971 n. 267 pubblicata in G.U. n. 128 del 21 maggio 1971). Si segnala che un nuovo Trattato di estradizione è stato concordato e siglato a livello meramente tecnico a Tunisi il 12 aprile 2019, ma non è stato ad oggi firmato;

Marocco:

- Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, firmata a Roma il 12 febbraio 1971 (ratificata con legge 12 dicembre 1973 n. 1043 pubblicata in G.U. n. 83 del 28 marzo 1974) col relativo Accordo aggiuntivo firmato a Rabat il 1° aprile 2014 (ratificato con legge 28 luglio 2016 n. 152 pubblicata in G.U. n. 185 del 9 agosto 2016).

Si segnala che un nuovo Trattato di assistenza giudiziaria penale è stato concordato e siglato a livello meramente tecnico a Rabat il 6 febbraio 2020, ma non è stato ad oggi firmato;

Algeria:

- Convenzione di estradizione firmata ad Algeri il 22 luglio 2003, ratificata dall'Algeria ma non in vigore perché mai ratificata dall'Italia per le problematiche relative alla disciplina della pena di morte come causa di rifiuto ai sensi dell'articolo 5 della stessa Convenzione. Si segnala che il sopra citato articolo 5, previa rinegoziazione ad Algeri il 6 settembre 2023, è stato oggetto di un accordo modificativo mediante scambio di lettere concluso a Palermo il 29 settembre 2023;
- Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale firmata ad Algeri il 22 luglio 2003 (ratificata con legge 23 dicembre 2005 n. 291 pubblicata in G. U. n. 13 del 17 gennaio 2006);
- b) in sede di partecipazione informale a riunioni operative: il «Focus Group» dei pubblici ministeri sul traffico di migranti;









una emergenza speciale: quella delle donne migranti esposte ad una "doppia vulnerabilità"

- 1) vittima di transito durante il viaggio vittime di abusi sessuali, violenze fisiche e psicologiche di ogni tipo;
- 2) vittima di destinazione una volta arrivate in Italia o in altro Paese europeo perché destinate alla prostituzione (o allo sfruttamento quale mano d'opera al nero), attività con la quale devono ripagare il debito contratto alla partenza per il pagamento del viaggio e, spesso, anticipato da una "Madame" che ne sfrutterà poi l'attività di prostitute;

P.s.) sono anche vittima di origine, cioè vittime nei Paesi di origine di infibulazione femminile e matrimoni forzati.









sul piano prettamente giuridico nel caso delle donne migranti si possono configurare le seguenti ipotesi idi reato:

- delitti di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) e 601 c.p. (tratta di persone);
- delitto di cui all'art. 609 c. p. e ss. (abusi sessuali);

per i delitti del primo caso occorrerebbe attivare una sorta di "Codice rosso" di tipo internazionale;

L. n. 69/2019 (cd. "legge istitutiva del cd. Codice rosso") e L. n. 168/2023 (cd. "legge sul Codice rosso rinforzato") occasioni perse;

la necessità di immediata protezione della vittima: il permesso di soggiorno speciale ex art. 18 bis D. Lgs. n. 286/1998









Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, sottoscritta a Palermo nel 2000: i due fenomeni del trafficking e quello dello smuggling

- 1) il primo previene e punisce la tratta di persone: nel nostro sistema si tratta delle ipotesi di cui agli artt. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) e 601 c.p. (tratta di persone), ma anche dell'ipotesi di cui all'art. 603 *bis* c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro al nero);
- 2) il secondo previene e punisce il traffico dei migranti via terra, mare e via aerea (cd. contrabbando): nel nostro sistema si tratta delle ipotesi di cui all'art. 12, del decreto legislativo n. 286/1998; comma 1 ovvero il trasporto di stranieri in Italia o il compimento di atti diretti all'ingresso illegale; comma 3, 3 bis e 3 ter: ipotesi aggravate del comma 1; comma 5, favoreggiamento della permanenza;









il delitto associativo di cui all'art. 416, comma 6°, c.p. ovvero l'ipotesi delle tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti di cui all'art. 12, comma 3 bis L. n. 286/1998, per la quale scatta ex art. 51, comma 3 bis c.p.p. la competenza della Procura Distrettuale;

il regime del cd. «doppio binario»;

il ruolo – per il tramite della DDA – di coordinamento delle indagini e di contrasto al traffico di migranti, al livello nazionale, della **Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo**;

l'aggravante ad effetto speciale della transnazionalità, dapprima prevista dall'art. 4 della legge 16 marzo 2006, n. 146 ed oggi (nell'ambito di un più generale processo di codificazione delle normative speciali) riportata dall'art. 61 *bis* cod. pen.;









figure che si possono trarre dalle esperienze investigative:

- 1) i basisti / carcerieri;
- 2) gli scafisti;
- 3) i **passatori** (passeurs).

Riflessione finale:

- esiste un «diritto di uscita, una sorta di diritto all'emigrazione»?

E' questione politico-giudiziaria centrale in Europa, da cui dipende il futuro della identità realmente democratica dell'Europa!